

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002 (Disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. n. 10 del 1993, modificata dalla L.R. n. 37 del 2002)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/04/16132 del 12/08/2004

A seguito di quesiti pervenuti da alcune Amministrazioni Provinciali in merito alla conclusione da parte dell'ente elettrico dei contratti di servitù di elettrodotto con i proprietari delle aree interessate dalla costruzione della linea elettrica, si forniscono le seguenti precisazioni che si ritiene utile trasmettere a tutte le Province.

Le questioni affrontate sono le seguenti:

1. la possibilità, nell'ipotesi in cui l'ente elettrico abbia stipulato il contratto di servitù di elettrodotto solo con alcuni proprietari, di limitare le comunicazioni personali solo nei confronti di coloro che non hanno stipulato i contratti di servitù.  
Si premette che il vincolo espropriativo viene apposto con una variante urbanistica che localizza l'opera da realizzare in modo puntuale, con l'effetto di limitare lo jus aedificandi del proprietario del suolo oggetto del vincolo al fine di rendere realizzabile l'intervento previsto. Nel caso in cui i proprietari abbiano espresso il proprio assenso alla costituzione della servitù di elettrodotto rimane la necessità di effettuare la variante urbanistica, per il principio generale che ogni opera pubblica o di pubblica utilità va localizzata, ma non è necessario attuare gli adempimenti procedurali richiesti per l'apposizione del vincolo espropriativo, in quanto i soggetti interessati hanno già volontariamente costituito a favore dell'ente elettrico il diritto di realizzare l'opera.  
Ciò premesso, si possono distinguere due casi:  
- nel caso in cui l'ente elettrico abbia stipulato i contratti con tutti i proprietari interessati, deve essere comunque attivata la procedura di variante urbanistica ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 10 del 1993, come modificata dalla L.R. n. 37 del 2002, ma gli adempimenti di natura espropriativa non vengono attuati in quanto i proprietari hanno già espresso il loro assenso in via consensuale alla realizzazione dell'opera nel proprio terreno, pertanto non è necessario apporre il vincolo espropriativo (prima fase della procedura). In questa ipotesi dovrà essere effettuata solo la pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto ai fini della variante urbanistica, come richiesto dalla disposizione appena richiamata;  
- qualora invece solo alcuni proprietari abbiano stipulato i contratti di servitù, sarà necessario attivare la procedura espropriativa, e dunque effettuare le comunicazioni personali ma solo nei confronti di quanti non hanno espresso il loro assenso alla costituzione della servitù, essendo necessario acquisire, solo nei loro confronti, il diritto di realizzare l'opera; al fine di effettuare la comunicazione personale, l'ente elettrico dovrà fornire alla Provincia i nominativi di coloro che risultano proprietari (e che non abbiano stipulato i contratti di servitù) secondo le risultanze dei registri catastali, e l'allegato che indica le aree in cui è necessario apporre la servitù di elettrodotto. La pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 10 del 1993, come modificata dalla L.R. n. 37 del 2002, dovrà indicare che la variante urbanistica ha l'effetto di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, specificando eventualmente che tale effetto si verificherà solo nei confronti di coloro che non hanno espresso il proprio assenso alla costituzione della servitù di elettrodotto.
2. In merito alle modalità con cui l'ente elettrico deve dimostrare alla Provincia, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, di avere stipulato con tutti i proprietario i contratti di servitù, la questione va risolta facendo riferimento alla normativa statale, in materia di documentazione amministrativa, ossia al D.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). Appare in particolare applicabile l'art. 47, che ammette la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche nel caso in cui la dichiarazione sia resa dal dichiarante nel proprio interesse relativamente a stati, qualità personale, e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (comma 2). La stipula del contratto di servitù di elettrodotto rientra tra i fatti di cui l'ente elettrico ha conoscenza diretta.  
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal dichiarante con l'osservanza delle modalità dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, e dovrà contenere almeno il riferimento agli elementi essenziali del contratto di servitù stipulato (indicazione delle parti contraenti, oggetto, forma e data).